



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2539

Disposizioni concernenti l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo
perduto in favore delle imprese dissestrate

Indice

1. DDL S. 2539 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2539	4

1. DDL S. 2539 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2539
XVIII Legislatura

Disposizioni concernenti l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese dissequestrate

Iter

29 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2539

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Regionale

Assemblea regionale siciliana

Natura

ordinaria

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **22 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 407 del 23 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

IMPRESE , FONDI DI BILANCIO , CONTRIBUTI PUBBLICI , SEQUESTRO GIUDIZIARIO

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [5^a Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede redigente il 29 marzo 2022.

Annuncio nella seduta n. 420 del 30 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2539

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2539

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2022

Disposizioni concernenti l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese dissequestrate

Onorevoli Senatori. - Le misure di prevenzione patrimoniali costituiscono certamente un importante mezzo di contrasto alla criminalità organizzata. È infatti indubbio che grazie alle misure di sequestro e confisca in danno dei patrimoni degli appartenenti alla criminalità mafiosa, si è riusciti a determinare un duro colpo alle attività criminali, dal momento che colpire il patrimonio indebolisce il potere delle associazioni criminali, specie delle associazioni di stampo mafioso. Ma è altrettanto vero che alcune misure sono state adottate contro patrimoni che invece erano totalmente estranei alla criminalità mafiosa. È il caso di misure adottate in danno di aziende ed imprese che dopo avere subito una misura cautelare o di prevenzione sono state dissequestrate e restituite ai legittimi titolari. Tale situazione ha determinato un doppio danno, nel senso che, oltre a danneggiare il titolare dell'azienda, ha comportato gravissime conseguenze ai danni dell'economia e del tessuto sociale e produttivo del territorio. È infatti accertato che dopo l'applicazione di una misura di sequestro l'impresa subisce un impoverimento al punto tale da determinare la cessazione dell'attività se non addirittura il suo fallimento, con conseguenze negative per l'economia e per i livelli occupazionali. Tali conseguenze determinano un gravissimo danno al territorio per le pesanti ricadute in termini di ricchezza e di perdita dei livelli occupazionali. Un'azienda che chiude significa perdita di un'attività produttiva, perdita di occasioni di lavoro, aumento della povertà e aumento della disoccupazione.

L'obiettivo di questa proposta è quello di offrire una forma di sostegno alle aziende che hanno subito gravi danni da misure di sequestro poi revocate; a condizione che il procedimento si sia concluso in via definitiva. Il disegno di legge prevede, all'articolo 2, l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di solidarietà, per le aziende che hanno subito un provvedimento di sequestro e che sono state dissequestrate nell'ambito di un procedimento conclusosi in via definitiva. Il fondo servirà per l'erogazione di contributi a fondo perduto che verranno gestiti dagli istituti di credito, a seguito di regolare istruttoria. Le aziende potranno ottenere il contributo nella misura del danno effettivamente subito. L'impresa dovrà utilizzare le somme per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per la tutela dei livelli occupazionali. Tali risorse potranno consentire il mantenimento in vita delle aziende o l'avvio di nuove attività imprenditoriali, ma soprattutto il mantenimento dei posti di lavoro. In questo modo si vuole adottare una misura per fronteggiare il pericolo di definitiva chiusura delle attività dissequestrate. Ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana si vuole, quindi, sottoporre al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati l'approvazione del presente disegno di legge, che reca disposizioni in relazione alla previsione di un sostegno alle aziende dissequestrate.

Relazione tecnica

La quantificazione degli oneri finanziari, contenuta all'articolo 1 del presente disegno di legge, è stata effettuata sulla base di una stima del numero di aziende sequestrate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per delitti di cui all'articolo 51, comma 3 *bis* del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e poi dissequestrate a seguito di provvedimento irrevocabile.

Come osservato dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia nella Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati o confiscati di giugno 2021, in cui si compendiano i dati della banca dati centrale e della Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, le aziende interessate da procedimenti di prevenzione registrati sono pari a 16.175 e costituiscono il 7,3% del totale dei beni interessati dalle medesime procedure. Nello specifico, quelle interessate dalle suddette procedure sono negli anni 2018, 2019, 2020 rispettivamente pari a 1.927, 1.913 e 1.950, per una media annua di 1.930 aziende nel territorio nazionale. In totale, le aziende interessate da un provvedimento di confisca iscritte, secondo i dati aggiornati a giugno 2021, sono 1.943 (in crescita dello 0,2% rispetto al dato alla fine del 2017). In particolare, nel 2018, 2019 e 2020 sono state interessate da una confisca definitiva un numero di aziende rispettivamente pari a 145, 90 e 55, per una media annua di circa 96 aziende.

Applicando al prima citato valore assoluto di aziende interessate da procedimenti di prevenzione registrati in banca dati la percentuale relativa alla quota sul totale dei beni dissequestrati o con proposta rigettata sul totale dei beni iscritti nella suddetta banca dati (pari al 37,7%), si stima che esse ammontino a circa 6.100 aziende, per un dato annuo medio pari a circa 730 aziende. Utilizzando tale dato come un'approssimazione del numero di aziende annuo dissequestrate nell'ambito di procedimenti conclusi in via definitiva e garantendo un contributo medio ad ogni azienda pari ad euro 41.000, è stato calcolato uno stanziamento annuo per le finalità del disegno di legge approssimato ad euro 30 milioni annui, per il triennio 2022-2024.

(Contributi in favore delle imprese dissequestrate)

1. Per ciascun anno del triennio 2022-2024 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, ai fine di assicurare un contributo alle imprese già destinatarie di provvedimento di sequestro o di confisca e poi dissequestrate a seguito di procedimento penale conclusosi in via definitiva per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
2. La concessione del contributo è finalizzata al sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, alla tutela dei livelli occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per le imprese dissequestrate)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del Tesoro, il « Fondo di solidarietà per le imprese dissequestrate », per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

(Concessione contributo)

1. Il contributo è concesso su istanza presentata dal legale rappresentante delle imprese di cui all'articolo 1.
2. L'importo del contributo è determinato sulla base del danno effettivamente subito dall'impresa.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme per le procedure relative alla concessione dei contributi, alle modalità di accesso al fondo e alla quantificazione del contributo in considerazione del danno emergente e del lucro cessante.
2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

